

Assicurazione per la Tutela del Patrimonio e dei Beni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Tutti i rischi del Costruttore – Tutela integrale costruzione Opere Civili

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza C.A.R. (Contractor's All Risks) è un prodotto che tutela l'Appaltatore ed il Committente da tutti i rischi che possono interessare un cantiere. Questa polizza offre una copertura dai danni materiali e diretti subiti dall'opera in costruzione ed altre coperture – opzionali – quali i danni verificatisi a strutture preesistenti in dipendenza dalla costruzione delle opere assicurate, i danni riportati dai macchinari utilizzati in cantiere ed il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e smaltire i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È inoltre possibile attivare la garanzia di RC, che tiene indenne l'Assicurato, se responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente arrecati a terzi durante le attività di cantiere.



Che cosa è assicurato?

Sezione I Danni alle cose (sempre operante).

- ✓ Tutela e indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose assicurate, poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.



Che cosa non è assicurato?

Sezione I Danni alle cose:

- ✗ i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali; negli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- ✗ i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- ✗ i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ✗ le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- ✗ le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- ✗ gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- ✗ i danni causati da residui bellici di qualsiasi tipo.
- ✗ le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto
- ✗ i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato
- ✗ i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

Sezione II Responsabilità civile.

- ✓ Tiene indenne l'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Sezione II Responsabilità Civile:

- ✗ danni causati a coniuge, genitori, figli dell'assicurato o ad altri parenti od affini suoi conviventi; al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, agli amministratori; ai prestatori di lavoro;
- ✗ i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- ✗ i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo d'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n. 990;
- ✗ i danni causati da natanti o aeromobili;
- ✗ la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- ✗ i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- ✗ i danni derivati da polvere;
- ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ✗ le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- ✗ i danni da furto;
- ✗ i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- i danni a cose dovuti a vibrazioni.

Per entrambe le sezioni:

- ✗ i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- ✗ i danni da atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

(continua)

- ✘ i danni da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✘ i difetti di rendimento delle cose assicurate;
- ✘ i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- ✘ i danni da sostanze chimiche e biologiche, nonché da virus informatici di qualsiasi tipo salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni esplicitamente scelte e acquistate.

Sono previste anche alcune Condizioni Particolari che saranno operanti solo se esplicitamente scelte e acquistate.



Ci sono limiti di copertura?



Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre possono essere previsti franchigie e scoperti.



Dove vale la copertura?

La copertura assicurativa è circoscritta al luogo di esecuzione dell'opera che è ubicato, salvo eccezioni, nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve consentire a Reale Mutua di visitare/ispezionare i beni assicurati. In caso di polizza a regolazione premio si devono trasmettere a Reale Mutua i dati per ottemperare alla suddetta regolazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio



Quando e come devo pagare?

Il Premio, salvo diversa pattuizione, è un premio unico, NON frazionabile, per l'intera durata della copertura assicurativa e deve essere pagato al rilascio della polizza.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo di esecuzione delle opere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.



Come posso disdire la polizza?

Trattandosi di un prodotto che non prevede la possibilità di "tacito rinnovo", l'assicurazione termina alla data indicata in polizza, senza alcun obbligo di invio di disdetta.